



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COLLAUDO PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL PNRR

ALLEGATO 5 – CAPITOLATO TECNICO

1. DEFINIZIONI E NORME APPLICABILI – DOCUMENTI CONTRATTUALI E INTERPRETAZIONE.

1. Il presente documento, denominato Capitolato Tecnico, reca le condizioni tecniche ed economiche di esecuzione dei servizi oggetto della Convenzione Quadro e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Ai fini del presente documento, si intendono per:

a) Azienda Contraente: l'Azienda Sanitaria o Ospedaliera, Istituto o altro Ente del Servizio Sanitario Regionale che si avvarrà della presente Convenzione Quadro, emettendo apposito Ordinativo di Fornitura;

b) Affidatario: l'operatore economico, compreso tra i soggetti di cui all'art. 46, c.1, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., che risulta aggiudicatario dei servizi di collaudo in relazione a ciascun intervento/gruppo di interventi per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici quali le Case della Comunità (CdC), gli Ospedali delle Comunità (OSCO) e le Centrali operative territoriali che insistono su queste ultime strutture nonché gli Ospedali sicuri, secondo la *lex specialis* della presente procedura;

c) RUP: Responsabile Unico del Procedimento individuato ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 31, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con riferimento a ciascun intervento per cui sono affidati i Servizi di collaudo;

d) Servizi di collaudo: le prestazioni afferenti al collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale degli impianti e statico delle strutture, come definiti e regolati dalle norme di cui al par. 3;

e) Ordinativo di Fornitura: l'ordine emesso dall'Azienda Contraente per l'esecuzione di uno o più Servizi di collaudo da parte dell'Affidatario, in relazione ad uno o più degli interventi elencati nell'allegato 6;

f) Contratto Attuativo: il contratto attuativo della Convenzione Quadro per l'esecuzione dei Servizi di collaudo, stipulato tra l'Affidatario e l'Azienda Contraente a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, le cui condizioni speciali sono riportate nel documento di cui alla lettera seguente;

g) Schema Dettaglio Fornitura: il documento recante le condizioni specifiche per l'esecuzione di ciascun Contratto Attuativo, come definite dall'Azienda Contraente, redatto sulla falsariga dell'Allegato 10, allegato all'Ordinativo di Fornitura e costituente parte integrante dello stesso;

h) Lotto/i: l'insieme degli interventi oggetto dei Servizi di collaudo, come individuato/i nel Disciplinare di gara;

i) Esecutore: l'operatore economico come definito all'art. 3, c.1, lett. p), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in forma singola o associata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 50/2016, che risulti aggiudicatario, affidatario o comunque incaricato dell'esecuzione delle opere e lavori oggetto del collaudo.

3. Per l'interpretazione ed esecuzione della Convenzione Quadro e dei Contratti Attuativi trovano applicazione le norme vigenti in materia, incluse le norme tecniche e specifiche di settore anche di carattere regionale, come eventualmente integrate e modificate, tra cui si menzionano le seguenti:

a) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. recante il Codice dei Contratti Pubblici (di seguito denominato "Codice dei Contratti");

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di collaudo per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia – Romagna per gli interventi relativi al PNRR

- b) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito denominato “Regolamento”), per la parte in vigore e, in particolare, per le norme di cui agli artt. 215 – 238;
- c) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
- d) il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, in attuazione della L. n. 248/2005, e le norme tecniche di riferimento;
- e) la Legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, Circolari applicative in materia, tra cui Circolare Ministero Lavori Pubblici 14 febbraio 1974, n. 11951;
- f) la Legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche e relative disposizioni e circolari applicative;
- g) il D.M.17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» (NTC);
- h) Circolare n.7 C.S.LL.PP. 21/01/2019 e in particolare il Capo 9; L.R. 19/2008 e s.m.i. e in particolare l'art.19; Linee guida Decreto Presidente C.S. LL.PP: n. 293 del 29.05.2019 relativamente a consolidamenti strutturali con compositi fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP)
4. Trovano altresì applicazione tutte le disposizioni attuative, circolari e norme tecniche in esse richiamate o ad esse afferenti; sono altresì applicabili le norme UNI, EN, CEI in vigore al momento dell'esecuzione dell'incarico. Sarà cura ed onere dell'Affidatario individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione eurounitaria, nazionale, regionale, provinciale e locale vigente, nonché di tutte le disposizioni, anche sopravvenute laddove applicabili, in materia di *compliance* ai principi e agli obblighi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare. Nel caso di norme, provvedimenti o prassi applicative, anche di natura tecnica, intervenute successivamente alla formulazione dell'offerta, alla stipulazione della Convenzione Quadro o del Contratto Attuativo, l'Affidatario è tenuto ad osservarle qualora si tratti di norme imperative o comunque vincolanti; in caso di sopravvenienza di norme dispositive o derogabili, le parti sono tenute al rispetto delle medesime secondo il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 C.C.
5. Sono parte integrante e sostanziale del Contratto Attuativo tutti i documenti indicati nella Convenzione Quadro nonché il presente Capitolato Tecnico, l'Ordinativo di Fornitura e l'allegato Schema Dettaglio Fornitura. La sottoscrizione del Contratto Attuativo da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'appalto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
6. Le clausole del presente Capitolato sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
7. Salvo quanto previsto all'art. 3, par.,2, della Convenzione Quadro, in caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di collaudo per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia – Romagna per gli interventi relativi al PNRR

contenute nei documenti contrattuali, ovvero all'interno di uno stesso documento contrattuale, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

8. Le clausole e disposizioni contrattuali sono interpretate tenendo conto delle finalità di ciascun Contratto Attuativo e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato per ciascun intervento; per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

2. OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Ciascun Contratto Attuativo comprenderà tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni di seguito elencate, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nella Convenzione Quadro, nel Disciplinare di Gara, nel presente Capitolato e nell'Ordinativo di Fornitura ed allegato Schema Dettaglio Fornitura, a seconda del fabbisogno di ciascuna Azienda Contraente in relazione ad uno, alcuni o tutti i seguenti servizi:

a) collaudo tecnico-amministrativo (e revisione tecnico-contabile, ove richiesta), in corso d'opera e finale, secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 2.A;

b) collaudo statico in corso d'opera e finale ai sensi del cap. 9 DM 17/01/2018 e cap. 9 circ. n.7 C.S.LL.PP. 21/01/2019 secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 2.B;

c) collaudo tecnico-funzionale degli impianti, in corso d'opera e finale, secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 2.C;

d) *solo se richiesta dall'Azienda Contraente*: Attestazione di Prestazione Energetica secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 2.D.

3. L'esecuzione di tutte le indagini e prove necessarie per lo svolgimento delle attività di collaudo dovrà essere sviluppata secondo quanto disposto dall'articolo 111, co. 1-bis, del Codice dei Contratti e dalla normativa tecnica di settore.

4. Le opere oggetto di collaudo insisteranno sul territorio delle Aziende Sanitarie Contraenti e, precisamente, nei luoghi indicati nella descrizione dei singoli Lotti; trattandosi di zone sismiche in relazione all'intero territorio regionale, il collaudo dovrà estendersi alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche.

5. Le operazioni di collaudo dei lavori oggetto del presente affidamento riguardano il complesso

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di collaudo per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia – Romagna per gli interventi relativi al PNRR

delle verifiche e delle prove atte ad accertare, tra l'altro:

- a) l'idoneità dei materiali impiegati;
- b) la rispondenza di quanto realizzato con quanto previsto nel progetto esecutivo e nelle perizie suppletive e di variante eventualmente approvate;
- c) la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori (di seguito, per brevità, "DL") del corrispettivo dei lavori all'impresa esecutrice;
- d) la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalità per le quali l'Azienda Contraente ha commissionato l'opera stessa e comprende l'esame delle riserve eventualmente formulate dall'Esecutore.

6. Fanno altresì parte dei servizi di collaudo in oggetto tutte quelle operazioni necessarie a stabilire se i manufatti e gli impianti previsti in progetto soddisfino determinate normative di legge o prescrizioni contenute nel progetto stesso. Il collaudo comprende anche l'esame delle eventuali riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

7. L'Affidatario ha altresì l'obbligo di verificare ed accertare la completezza della documentazione prodotta dall'appaltatore e dal Direttore dei Lavori ai fini dell'usabilità della struttura e della documentazione tecnica necessaria all'autorizzazione sanitaria di cui alla Deliberazione Giunta R.E.R. n. 327/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

2.A PRESTAZIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

1. Il collaudo tecnico-amministrativo deve eseguirsi in corso d'opera, laddove ricorra una o più delle ipotesi di cui all'articolo 215, comma 4, del Regolamento nelle more dell'emanazione del Decreto di cui all'articolo 102, co. 8, del Codice dei Contratti, trovano applicazione le disposizioni del Regolamento riportate al precedente articolo 1, par. 3, come espressamente richiamate dall'articolo 216, co. 16, del Codice dei Contratti. L'attività di revisione tecnico contabile in corso d'opera e finale, laddove richiesta specificatamente nell'Ordinativo di Fornitura, dovrà essere sviluppata secondo quanto disposto dall'articolo 215, co. 1, e dall'articolo 226 del Regolamento (*Discordanza tra la contabilità e l'esecuzione*). L'Azienda Contraente ha la facoltà di ordinare tale prestazione in qualsiasi momento, anche successivo all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, qualora ne ravvisi la necessità, laddove emergano gravi discordanze (v. infra, par. 2, lett. e); in tal caso – salva la responsabilità del Direttore dei Lavori - l'Affidatario ha diritto al relativo compenso, determinato come stabilito all'art. 3 (Corrispettivo).

2. L'incarico di collaudo tecnico-amministrativo comprende le seguenti attività:

- a) acquisire dal RUP ed esaminare tutti i documenti indicati previsto dall'articolo 217 del Regolamento;
- b) verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, e i conseguenti atti aggiuntivi e di sottomissione, debitamente approvati, in base alla legislazione tecnica vigente e alle certificazioni dovute in base alla normativa vigente;
- c) programmare ed eseguire, in quanto incaricato del collaudo in corso d'opera, visite in cantiere

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di collaudo per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia – Romagna per gli interventi relativi al PNRR

- con frequenza almeno quindicinale, oltreché ogniqualvolta il RUP ne faccia richiesta per particolari esigenze del cantiere, in concomitanza con l'esecuzione di lavorazioni non successivamente ispezionabili nonché con la maggiore frequenza indicata dal RUP nei casi di andamento anomalo dei lavori rispetto al cronoprogramma di progetto e al programma esecutivo proposto dall'Esecutore;
- d) impartire all'Esecutore le necessarie disposizioni riguardanti prelievi di campioni dei materiali posti in opera, al fine di poterne valutare la qualità;
- e) verificare la correttezza, coerenza e completezza dei dati e documenti contabili, e la corrispondenza dei medesimi con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, apportando le necessarie rettifiche nel conto finale (art. 226, c.1 del Regolamento); laddove emergano gravi discordanze tra la contabilità ed esecuzione, sospendere le operazioni di collaudo e riferire al RUP con apposita relazione e proposte, ai sensi dell'art. 226, c.2 del Regolamento;
- f) formulare, in tutti i casi previsti dalle norme ed ogni qualvolta richiesto dall'Azienda Contraente o dal RUP, il proprio parere su eventuali varianti, istanze di proroga e altre particolari vicende che si verifichino nel corso dell'appalto;
- g) redigere i verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata, qualora l'Azienda Contraente abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato o parti di essa prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, verificare l'esistenza delle condizioni per la presa in consegna anticipata, effettuare le necessarie constatazioni in merito e redigere apposito verbale, il tutto come previsto all'art. 230, c.2, del Regolamento;
- h) redigere il “*processo verbale di visita*”, in occasione delle visite di collaudo in corso d'opera e trasmetterlo all'Azienda Contraente entro i successivi 7 (sette) giorni naturali e consecutivi; ciascun processo verbale deve contenere, oltre a quanto previsto all'art. 221 c.4 e all'art. 223 del Regolamento, la specifica attestazione in merito al corretto avanzamento dei lavori ed alla conformità al progetto l'esito delle verifiche e controlli effettuati (in particolare, per le fasi più complesse e non ispezionabili a fine lavori);
- i) stabilire il giorno della visita definitiva di collaudo e darne comunicazione a tutti i soggetti di cui all'art. 222 del Regolamento, nonché redigere il relativo processo verbale;
- j) verificare la presenza degli elaborati *as-built* consegnati dall'Esecutore;
- k) redigere il certificato di collaudo tecnico-amministrativo contenente tutti gli elementi indicati all'art.229 del Regolamento, ossia la relazione di collaudo, la menzione ed allegazione dei verbali di visita in corso d'opera di cui alla lett. h) e di visita definitiva di cui alla lett. i), del verbale di accertamento di cui alla lett. g) in caso di presa in consegna anticipata dell'opera nonché la sintesi delle proprie valutazioni sulla collaudabilità dell'opera e la certificazione di collaudo;
- l) redigere apposita relazione sulle singole richieste formulate dall'Esecutore sul certificato di collaudo a termini dell'art 233 del Regolamento, con le proprie considerazioni al RUP ed indicazione delle eventuali ulteriori visite che ritiene opportuno eseguire;
- m) redigere ogni altro atto utile ai fini dell'esatto espletamento dell'incarico assegnato, secondo le normative in materia;
- n) *laddove richiesto dall'Azienda Contraente, anche in seguito al verificarsi di gravi discordanze tra la contabilità e l'esecuzione (v. lett.e):* effettuare la revisione tecnico-contabile, con riscontri a campione dei lavori, controllo delle misure e registrazioni contabili, riscontro a campione o totale

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di collaudo per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia – Romagna per gli interventi relativi al PNRR

delle operazioni aritmetiche e verifica dell'applicazione dei prezzi degli articoli dell'elenco prezzi di contratto, ecc.

2.B PRESTAZIONE DI COLLAUDO STATICO

Il collaudo statico, da eseguirsi in corso d'opera in ottemperanza alle norme indicate all'art. 1, par. 2, è atto a verificare il comportamento e le prestazioni delle parti di opera che svolgono funzione portante e che interessano la sicurezza dell'opera stessa e, conseguentemente, la pubblica incolumità, inclusi gli elementi strutturali secondari e non strutturali come definiti nelle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al DM 17/01/2018.

- 2. La prestazione di collaudo statico comprende le seguenti attività:
 - a) tutti gli adempimenti di natura tecnica, necessari alla valutazione, da parte dell'Incaricato, delle condizioni di sicurezza e stabilità dell'opera nel suo complesso, includendo le interazioni della struttura con il terreno, le strutture di fondazione, le strutture in elevazione, gli elementi strutturali secondari e non strutturali come definiti dalle Norme Tecniche per le costruzioni DM 17/01/2018, nonché della rispondenza dell'opera ai requisiti prestazionali indicati in progetto, con particolare riferimento alla vita nominale, alle classi d'uso, ai periodi di riferimento e alle azioni sulle costruzioni;
 - b) tutti gli adempimenti di natura amministrativa, necessari ad accertare l'avvenuto rispetto delle procedure tecnico - amministrative previste dalle normative vigenti in materia di strutture;
 - c) la verifica dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, la loro corrispondenza ai dati progettuali ed ogni altra indagine necessaria alla valutazione ed al giudizio tecnico conclusivo d'idoneità dell'opera per il fine per cui è stata realizzata;
 - d) l'attuazione di ogni prescrizione di legge vigente e l'adeguamento ad eventuali norme e regolamenti sopravvenuti durante lo svolgimento dell'incarico;
 - e) la vigilanza sul rispetto, da parte dell'Ufficio di Direzione Lavori, degli obblighi derivanti dalle normative vigenti;
 - f) la verifica dell'avvenuto inizio dei lavori a seguito dell'apposita denuncia agli organi competenti, della competenza all'adozione degli atti depositati, della corretta conservazione in cantiere del progetto strutturale, del giornale dei lavori delle strutture e dell'avvenuto regolare deposito della relazione a struttura ultimata presso l'Ente competente;
 - g) il controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con materiali diversi ed in particolare il controllo generale sulla regolarità delle procedure amministrative seguite nelle fasi precedenti (es. deposito presso gli uffici tecnici competenti, il rilascio dell'autorizzazione sismica, quando prevista, eventuali varianti sostanziali e non, etc.);
 - h) la verifica della correttezza delle prescrizioni formali e sostanziali della progettazione strutturale in conformità alla normativa vigente di settore;
 - i) l'ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive (degli elementi strutturali e dell'opera nel suo complesso), con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti, alla presenza del Direttore Lavori e dell'Esecutore, con confronto in contraddittorio del progetto depositato in cantiere con le lavorazioni eseguite nonché la verifica che siano state messe in atto le prescrizioni progettuali e siano stati eseguiti i controlli sperimentali. Per ciascuna visita di ispezione deve essere redatto un apposito verbale controfirmato dagli intervenuti alla visita e

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di collaudo per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia – Romagna per gli interventi relativi al PNRR

trasmesso all'Azienda Contraente; i diversi verbali devono essere allegati al Certificato di collaudo statico;

- j) l'esame dei certificati relativi alle prove sui materiali, finalizzato a verificare che:
- i. il numero dei prelievi effettuati sia coerente con le dimensioni della struttura;
 - ii. il laboratorio che ha emesso i certificati sia in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 59 del D.P.R. n.380/2001;
 - iii. i certificati siano conformi alle relative indicazioni fornite dal Capitolo 11 delle NTC aggiornate con D.M.17 gennaio 2018. In particolare, occorre verificare: che nel certificato sia chiaramente indicato il cantiere di cui trattasi, che sia riportato il nominativo del Direttore Lavori, che vi sia la conferma che quest'ultimo ha regolarmente sottoscritto la richiesta di prove al laboratorio, che siano indicati gli estremi dei verbali di prelievo dei campioni;
 - iv. i risultati delle prove rispondano ai criteri di accettazione fissati dalle norme tecniche, in particolare di quelle del Capitolo 11 delle NTC aggiornate con D.M.17 gennaio 2018.
- k) l'acquisizione e l'esame della documentazione di origine relativa a tutti gli eventuali materiali e prodotti, previsti in progetto, soggetti alla qualificazione di cui al Capitolo 11, paragrafo 11.1, punti A), B) e C) delle NTC;
- l) l'esame dei verbali delle prove di carico eventualmente fatte eseguire dal Direttore Lavori, tanto su strutture in elevazione che in fondazione, controllando la corretta impostazione delle prove in termini di azioni applicate, tensioni e deformazioni attese, strumentazione impiegata per le misure;
- m) l'esame dell'impostazione generale del progetto dell'opera, degli schemi di calcolo utilizzati e delle azioni considerate;
- n) l'esame delle indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione in conformità delle vigenti norme; particolare attenzione dovrà essere posta, in tal senso, a verificare la presenza, nella documentazione progettuale, della Relazione geologica (redatta da un geologo) e della eventuale Relazione geotecnica (redatta dal progettista), verificando che in quest'ultima siano presenti i certificati delle indagini geotecniche – rilasciati da uno dei laboratori di cui all'articolo 59 del D.P.R. n. 380/2001 – posti a base delle scelte progettuali inerenti le fondazioni e le relative verifiche;
- o) la convalida dei documenti di controllo qualità ed il registro delle non-conformità, per quanto di competenza, nel caso in cui l'opera sia eseguita in procedura di garanzia di qualità. Qualora vi siano non conformità irrisolte, l'Affidatario deve interrompere le operazioni e non può concludere il collaudo statico. Tale circostanza dovrà essere comunicata al Responsabile di gestione del Sistema Qualità, all'Azienda Contraente, all'Esecutore e al Direttore Lavori per l'adozione delle opportune azioni correttive o preventive sul Sistema Qualità ai fini della correzione o prevenzione delle non conformità, secondo le procedure stabilite nel Manuale di gestione del sistema qualità;
- p) l'esame della Relazione a struttura ultimata, redatta dal Direttore Lavori, come prescritto dalle vigenti disposizioni di legge.
- q) la richiesta, ogni qualvolta risulti necessario, di ulteriori accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche, utili per la formazione di un definitivo convincimento sulla sicurezza, durabilità e collaudabilità dell'opera, quali (in via esemplificativa e non esaustiva) prove di carico, prove sui materiali messi in opera da eseguire secondo le specifiche norme afferenti a ciascun

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di collaudo per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia – Romagna per gli interventi relativi al PNRR

materiale previsto nelle vigenti norme tecniche di settore, nonché il monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera, da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.

3. Al termine delle suddette attività, l'Affidatario rilascerà il Certificato di collaudo statico, nel quale deve attestare esplicitamente la collaudabilità delle strutture; qualora si riscontrino criticità tali da compromettere le prestazioni dell'opera, non suscettibili di risoluzione da parte dell'Azienda Contraente, dell'Esecutore, del Direttore Lavori o del progettista dell'opera, l'Affidatario concluderà le proprie attività rilasciando il Certificato riportante la motivata non collaudabilità delle strutture.

4. Il Certificato di collaudo statico deve contenere:

- a) una relazione sul progetto strutturale, sui documenti esaminati e sulle eventuali attività integrative svolte;
- b) i verbali delle visite effettuate, con la descrizione delle operazioni svolte;
- c) la descrizione dell'eventuale programma di monitoraggio, di cui devono essere indicati tempi, modi e finalità, che l'Affidatario ritenga necessario prescrivere all'Azienda Contraente;
- d) le risultanze del processo relativo alle eventuali prove di carico eseguite;
- e) le eventuali raccomandazioni/prescrizioni all'Azienda Contraente e al Direttore Lavori, quando previsto dalle vigenti norme, in ordine alla futura posa in opera di elementi non strutturali e/o impianti, come indicato nel Capitolo 7 delle NTC;
- f) il giudizio sulla collaudabilità o non collaudabilità delle strutture, anche ai fini della relativa manutenzione.

5. L'Affidatario è tenuto ad emettere, sotto la sua responsabilità, i certificati di collaudo dell'opera in n.3 (tre) copie cartacee, siglate su ogni pagina e sottoscritte in originale, in aggiunta alla versione informatica siglata digitalmente da trasmettere tramite posta elettronica certificata (PEC) agli enti competenti e all'Azienda Contraente, dandone contestuale comunicazione allo Sportello Unico competente. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62 del D.P.R. n. 380/2001.

6. L'Affidatario è altresì obbligato:

- a) a mantenere i necessari contatti con il RUP e con il Direttore Lavori; qualora necessario, il Direttore Lavori e l'Azienda Contraente potranno richiedere la presenza dell'Affidatario, in via d'urgenza; laddove l'Esecutore disponga, in accordo con l'Azienda Contraente, di eseguire lavorazioni su più turni, in notturna e nei giorni festivi, dovrà comunque essere garantita, se richiesta, la presenza dell'Affidatario. Le predette attività eventuali ed in via d'urgenza non potranno essere fatte valere da parte dell'Affidatario come diritto a percepire maggiori compensi rispetto al corrispettivo contrattuale, come stabilito all'art. 3 (Corrispettivo);
- b) a trasmettere al RUP e al Direttore Lavori, i verbali redatti in occasione di tutte le visite di collaudo, debitamente controfirmati dai partecipanti, entro i successivi 7 (sette) giorni naturali e consecutivi e comunque prima della successiva visita di collaudo;
- c) a svolgere, in caso di consegna anticipata dell'opera o parte di essa ai sensi dell'art. 230 del Regolamento, tutte le attività e le verifiche ivi previste entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, compresa la consegna del relativo verbale di accertamento;
- d) a redigere, su richiesta dell'Azienda Contraente, apposite rendicontazioni delle attività svolte, con riferimento allo sviluppo dei lavori dell'intervento.
- e) ad eseguire collaudi parziali in corso d'opera, su richiesta dell'Azienda Contraente, motivati da

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di collaudo per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia – Romagna per gli interventi relativi al PNRR

difficoltà tecniche o da complessità esecutive.

7. S'intendono a carico dell'Affidatario e ricompresi nel corrispettivo delle prestazioni come definito all'art. 3 del presente Capitolato, tutti gli oneri strumentali e organizzativi necessari all'esecuzione dell'incarico.

2C PRESTAZIONE DI COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI.

1. L'incarico di collaudo tecnico-funzionale degli impianti dovrà essere sviluppato secondo quanto previsto dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, ed eventuali disposizioni applicative; esso comprende, tra gli altri, i seguenti compiti:

- a) tutti gli adempimenti di natura tecnica, necessari alla valutazione, da parte dell'Affidatario, delle condizioni di sicurezza dell'opera; per i materiali e manufatti prodotti in serie, l'acquisizione del certificato di origine prescritto per legge e l'accertamento che lo stesso sia allegato alla relazione finale redatta dal Direttore Lavori;
- b) la verifica dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, la loro corrispondenza ai dati progettuali ed ogni altra indagine necessaria alla valutazione ed al giudizio tecnico conclusivo d'idoneità degli impianti e della loro posa in opera, con particolare riferimento alle norme UNI, EN, CEI e leggi in vigore, comprese le norme internazionali IEC ove applicabili;
- c) programmare ed eseguire visite di collaudo con cadenze adeguate per le fasi di lavorazioni non successivamente ispezionabili nonché ogniqualvolta il RUP o il DL ne facciano richiesta per particolari esigenze del cantiere e nei casi di andamento anomalo dei lavori rispetto al cronoprogramma di progetto e al programma esecutivo proposto dall'Esecutore;
- d) esaminare il progetto e verificarne la rispondenza alle finalità funzionali, alle leggi e norme vigenti, alle disposizioni emesse da enti di ispezione e controllo e/o da altre amministrazioni pubbliche;
- e) verificare i dimensionamenti dei componenti, la relativa coerenza e rispondenza alle corrispondenti normative, le condizioni di installazione e la rispondenza alle normative di riferimento e alle istruzioni del produttore, anche con specifico riferimento al contributo degli impianti alle indicazioni di legge e di contratto in ordine a prestazioni e comfort acustico;
- f) supervisionare e presenziare alle principali prove, tarature e bilanciamenti eseguiti sugli impianti, in corso d'opera e a fine lavori, al fine di attestare il raggiungimento delle prestazioni previste in progetto. Dovranno essere eseguite prove di tenuta, pressione e portata ed ogni ulteriori prova prevista in contratto, dalla normativa vigente ovvero richiesta dal RUP o dal DL, ~~certificandone i risultati~~ e redigendo appositi e specifici verbali. Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, le principali norme UNI di riferimento :
 - UNI 11169:2016 Impianti di climatizzazione degli edifici - Impianti aeraulici ai fini di benessere - Procedure per il collaudo
 - UNI EN 12599:2012 Ventilazione per edifici - Procedure di prova e metodi di misurazione per la presa in consegna di impianti di ventilazione e di condizionamento dell'aria
 - UNI 9182:2014 Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Progettazione, installazione e collaudo
 - UNI EN ISO 7396-1:2019 Impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 1: Impianti di distribuzione dei gas medicali compressi e per vuoto

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di collaudo per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia – Romagna per gli interventi relativi al PNRR

- UNI 8199:2016 Acustica in edilizia - Collaudo acustico di impianti a servizio di unità immobiliari - Linee guida contrattuali e modalità di misurazione all'interno degli ambienti serviti
 - UNI EN ISO 16032:2005 Acustica - Misurazione del livello di pressione sonora di impianti tecnici in edifici - Metodo tecnico progettuale
 - UNI 9795:2021 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Progettazione, installazione ed esercizio
 - UNI ISO 7240-19:2010 Sistemi fissi di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Parte 19: Progettazione, installazione, messa in servizio, manutenzione ed esercizio dei sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza
- g)** supervisionare e presenziare o eseguire direttamente le principali prove, tarature, misurazioni e verifiche eseguite sugli impianti elettrici e speciali in corso d'opera e a fine lavori, al fine di attestare la sicurezza degli impianti ed il raggiungimento delle prestazioni previste in progetto. A titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno essere eseguite le seguenti attività:
- prove di isolamento,
 - prove di funzionamento delle protezioni contro i contatti indiretti,
 - verifica della presenza delle protezioni contro i contatti diretti,
 - verifica della corretta taratura delle protezioni dal corto circuito e dal sovraccarico, e del loro coordinamento,
 - verifica della selettività delle protezioni dal corto circuito e dal sovraccarico,
 - prove di funzionamento dei dispositivi di commutazione,
 - prove di funzionamento dei dispositivi di controllo dell'isolamento,
 - misurazione della resistenza dei collegamenti eqp nei locali ad uso medico di gruppo 1 e 2,
 - verifica dell'impianto di terra e del collegamento di tutte le masse e masse estranee,
 - verifica del corretto grado IP delle condutture e dei componenti in relazione al luogo di installazione ed alle prescrizioni di progetto,
 - verifica dell'integrità dei componenti,
 - verifica della polarità
 - verifica del funzionamento dei dispositivi per l'alimentazione di sicurezza/emergenza e delle apparecchiature per la continuità di alimentazione della rete,
 - verifica di funzionamento, corretta installazione e del rispetto dei requisiti di illuminamento relativi all'illuminazione di sicurezza/emergenza,
 - verifica del corretto mantenimento dei parametri ambientali necessari al funzionamento delle apparecchiature,
 - verifica della manutenibilità ed accessibilità ad ogni componente,
 - verifica del funzionamento di tutti i dispositivi degli impianti speciali,
 - verifiche di prestazione della rete dati,
 - verifica del funzionamento e della corretta logica di attivazione dell'impianti di rilevazione fumi,
 - verifica del funzionamento delle serrande tagliafuoco,
 - verifica della corretta mappatura ed individuazione di ogni componente dell'impianto di rilevazione fumi,

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di collaudo per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia – Romagna per gli interventi relativi al PNRR

- verifica della corrispondenza degli elaborati as-built a quanto effettivamente realizzato,
- verifica di tutta la documentazione riguardante ogni elemento costituente gli impianti elettrici e speciali,
- ogni ulteriore prova prevista nei documenti contrattuali, in disposizioni di legge ovvero richiesta dal RUP o dal Direttore dei Lavori ..

Le attività di prova e verifica dovranno essere svolte certificandone i risultati e redigendo appositi e specifici verbali e registri che riportino i risultati di ciascuna misura e la modalità di esecuzione delle misurazioni. Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, le principali norme UNI e CEI di riferimento :

- Guida CEI 0-2, III ed., fasc. 18523, anno 2022: “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici”.
- Norma CEI 0-16, VI ed., fasc. 18527, anno 2022: “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica”.
- Norma CEI 0-21, VI ed., fasc. 18528, anno 2022: “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica”.
- Norma CEI 11-17, III ed., fasc. 8402 R, anno 2006: “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica – Linee in cavo”.
- Norma CEI 11-17;V1, fasc. 11559, anno 2011: “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica – Linee in cavo”.
- Norma CEI EN IEC 61439 Parti da 1 a 7 anno 2021: “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 1: Apparecchiature soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo (ANS)”
- Norma CEI 20-21/1-1; /1-2; /1-3; /2-2; /3-3 anno 2007: “Cavi elettrici - Calcolo della portata di corrente”
- Norma CEI 64-8/1, VIII ed., fasc. 18200, anno 2021: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”. Parte 1: Oggetto, scopo e principi fondamentali.
- Norma CEI 64-8/2, VIII ed., fasc. 18201, anno 2021: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”. Parte 2: Definizioni.
- Norma CEI 64-8/3 VIII ed., fasc. 18202, anno 2021: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”. Parte 3: Caratteristiche generali.
- Norma CEI 64-8/4, VIII ed., fasc. 18203, anno 2021: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”. Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza.
- Norma CEI 64-8/5, VIII ed., fasc. 18204, anno 2021: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”. Parte 5: Scelta ed installazione dei componenti elettrici.
- Norma CEI 64-8/6, VIII ed., fasc. 18205, anno 2021: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di collaudo per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia – Romagna per gli interventi relativi al PNRR

nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”.
Parte 6: Verifiche.

- Norma CEI 64-8/7, VIII ed., fasc. 18206, anno 2021: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”.
Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari.
 - Norma CEI 64-8/8-1, VIII ed., fasc. 18207, anno 2021: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”.
Parte 8-1: Efficienza energetica degli impianti elettrici.
 - Guida CEI 64-12, fasc. 16626, anno 2019: “Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario”.
 - Guida CEI 64-50, fasc. 14716, anno 2016: “Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti di comunicazioni e impianti elettronici negli edifici. Criteri generali”.
 - Guida CEI 64-56, fasc. 18126, anno 2021: “Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici. Criteri particolari per locali medici.
 - Norma CEI 70-1, II ed., fasc. 3227 C, anno 1997: “Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)”.
 - Norma CEI 70-1; V1, fasc. 5682, anno 2000: “Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)”.
 - Norma CEI 70-1; V2, fasc. 13885, anno 2014: “Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)”.
 - Norma CEI EN 62305 Parti da 1 a 4, anni 2013-2017: “Protezione contro i fulmini.
 - Norma UNI EN 81-1: “Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Parte 1: Ascensori elettrici”.
 - Norma UNI EN 12464-1; 2021: “Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in interni”.
 - Norma UNI EN 12464-2; 2014: “Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Posti di lavoro in esterno”.
 - Norma UNI EN 1838; 2000: “Applicazione dell'illuminotecnica - Illuminazione di emergenza”.
- h)** Norma UNI 9795; 2021: Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Progettazione, installazione ed esercizio. analizzare i risultati delle prove, comprese quelle di funzionamento dei vari settori di impianto e delle apparecchiature per verificarne la rispondenza al progetto e alle prescrizioni delle norme vigenti ai fini della loro collaudabilità;
- i)** eseguire le misure e verifiche prescritte dalle norme e manuali operativi con adeguate strumentazioni, certificandone i risultati;
- j)** verificare le certificazioni rilasciate dalle ditte costruttrici di tutti i materiali che compongono gli impianti; particolare attenzione dovrà essere posta alla verifica della documentazione, quale, a titolo esemplificativo, le certificazioni di prodotto, necessaria ad attestare la realizzazione delle misure a garanzia del rispetto del principio del DNSH;
- k)** redigere i verbali di visita di collaudo tecnico-funzionale di impianti e apparecchiature riportanti tutte le verifiche e controlli effettuati, e trasmetterli al RUP e al Direttore Lavori, debitamente controfirmati dai partecipanti, entro i successivi 7 (sette) giorni naturali e consecutivi;
- l)** mantenere i necessari contatti con il RUP e con il Direttore Lavori; qualora necessario, il

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di collaudo per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia – Romagna per gli interventi relativi al PNRR

Direttore Lavori e l'Azienda Contraente potranno richiedere la presenza dell'Affidatario, in via d'urgenza; laddove l'Esecutore disponga, in accordo con l'Azienda Contraente, di eseguire lavorazioni su più turni, in notturna e nei giorni festivi, dovrà comunque essere garantita, se richiesta, la presenza dell'Affidatario. Le predette attività eventuali ed in via d'urgenza non potranno essere fatte valere da parte dell'Affidatario come diritto a percepire maggiori compensi rispetto al corrispettivo contrattuale, come stabilito all'art. 3 (Corrispettivo);

- m)** svolgere, in caso di consegna anticipata dell'opera o parte di essa ai sensi dell'art. 230 del Regolamento, tutte le attività e le verifiche ivi previste entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, compresa la consegna del relativo verbale di accertamento;
- n)** redigere, su richiesta dell'Azienda Contraente, apposite rendicontazioni delle attività svolte, con riferimento allo sviluppo dei lavori dell'intervento.
- o)** eseguire collaudi parziali in corso d'opera, su richiesta dell'Azienda Contraente, motivati da difficoltà tecniche o da complessità esecutive.
- p)** redigere la relazione di collaudo tecnico-funzionale di impianti e apparecchiature finale accompagnata da tutti i verbali di visita.

2. L'Affidatario è tenuto ad emettere, sotto la sua responsabilità, i certificati di collaudo tecnico funzionale degli impianti in n.3 (tre) copie cartacee, siglate su ogni pagina e sottoscritte in originale, in aggiunta alla versione informatica siglata digitalmente da trasmettere tramite posta elettronica certificata (PEC) all'Azienda Contraente.

3. S'intendono a carico dell'Affidatario e ricompresi nel corrispettivo delle prestazioni come definito all'art. 3 del presente Capitolato, tutti gli oneri strumentali e organizzativi necessari all'esecuzione dell'incarico.

2.D ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA

1. Qualora richiesto dall'Azienda Contraente, l'Affidatario sarà tenuto all'individuazione di un soggetto terzo, abilitato al rilascio di Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E.), in possesso dei prescritti requisiti; tale soggetto dovrà rendere apposita dichiarazione di insussistenza delle cause di conflitto di interessi, incompatibilità o inconfiribilità ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti nei confronti del progettista e dell'Esecutore ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare e/o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente Affidatario.

2. Il compenso corrisposto al soggetto terzo individuato dall'Affidatario per il rilascio dell'Attestazione di Prestazione Energetica (A.P.E.) e oggetto di ogni singolo contratto attuativo, sarà determinato secondo quanto previsto dal D.M. del 17 giugno 2016, calcolato sull'importo delle opere realizzate e oggetto di collaudo.

3. La relativa prestazione dovrà essere resa conformemente alle disposizioni di cui alla normativa regionale vigente (L.R. 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi, tra i quali, da ultimo, la Delibera Num. 1385 del 19/10/2020 recante – tra l'altro – il testo coordinato delle norme applicabili - Allegato 2 - *Disciplina della Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici - Art. 25-ter comma 1 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26 - Testo coordinato*).

3. CORRISPETTIVO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di collaudo per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia – Romagna per gli interventi relativi al PNRR

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento riportate nello Schema Dettaglio di Fornitura con le modalità di cui al successivo par. 3,: esso costituisce il prezzo per l'esecuzione di tutti i servizi, attività ed oneri previsti nel presente Capitolato, con le modalità e nei termini stabiliti nei documenti facenti parte del Contratto Attuativo e di tutto quanto necessario all'esecuzione delle suddette prestazioni.
2. Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione del Contratto Attuativo a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Capitolato Tecnico, della Convenzione Quadro e all'Offerta, corredata dai relativi allegati ivi menzionati.
3. Il corrispettivo è comprensivo dell'onorario professionale e delle spese generali, determinati secondo quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 in relazione alle prestazioni corrispondenti alle voci riportate nello Schema Dettaglio Fornitura, in base all'importo dei lavori come risultante dal progetto esecutivo approvato e da eventuali perizie di variante, al lordo del ribasso offerto dall'Esecutore, con l'esclusione delle somme eventualmente riconosciute al medesimo a titolo di compensazioni, incrementi o revisione dei prezzi, rimborsi o risarcimenti o altre somme comunque conseguenti all'accoglimento di istanze o riserve da questi formulate, nonché di ogni altro importo non costituente il prezzo o il corrispettivo di specifiche lavorazioni o prestazioni eseguite e contabilizzate a suo favore . Sull'importo dell'onorario e delle spese così determinati sarà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara dall'Affidatario: l'importo risultante costituirà il corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale si intende comprensivo di tutto quanto necessario all'esecuzione dei servizi nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluso ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, così come tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni dell'Azienda Contraente e/o amministrazioni ed enti competenti, l'assistenza alle verifiche e controlli operati da detti enti nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.
5. Nel corrispettivo sono inoltre compresi:
 - a) la gestione dei rapporti, contatti, colloqui e qualsivoglia comunicazione risulti necessaria con enti, organi ed uffici locali e la partecipazione a tutti gli incontri con l'Azienda Contraente ovvero con enti, organi ed uffici locali che la stessa Azienda Contraente ritenga opportuni;
 - b) le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l'interfaccia tra l'Affidatario e l'Azienda Contraente, anche con mezzi propri;
 - c) l'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;
 - d) la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l'Affidatario dovesse avvalersi nell' esecuzione dell'incarico;
 - e) le spese per le copie dei necessari elaborati, relazioni, verbali e ogni altro documento afferente l'esecuzione dell'incarico, oltre una copia su supporto informatico (DVD), in formato modificabile e in pdf, e per eventuali scansioni degli elaborati firmati (pdf).

4. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di collaudo per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia – Romagna per gli interventi relativi al PNRR

1. L'emissione di ciascun Ordinativo di Fornitura sarà preceduta dalla sottoscrizione, da parte dell'Affidatario, del documento "Schema Dettaglio Fornitura" inoltratogli dall'Azienda Contraente.
2. Salve le modalità di calcolo indicate all'art. 3, par. 3, il corrispettivo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e senza alcuna possibilità di modifica che possano subire le categorie contrattuali, la destinazione funzionale ed il grado di complessità ai sensi del D.M. 17 giugno 2016.
3. Resta salvo quanto previsto dall'art. 14 dello Schema di Convezione in merito alla revisione della sola componente relativa alle spese generali.

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. L'Azienda Contraente avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta per effetto delle attività affidate in virtù del contratto attuativo, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcune eccezioni di sorta. L'Affidatario rimane obbligato a non divulgare il materiale consegnato, che resta di proprietà dell'Azienda Contraente.
2. Qualora l'Azienda Contraente abbia la necessità di utilizzare le opere o parte di esse prima del collaudo provvisorio e disponga di procedere con la **consegna anticipata**, l'Affidatario dovrà svolgere tutte le attività e le verifiche previste all'art. 230 del Regolamento, nel termine stabilito dall'Azienda Contraente in base alle proprie necessità di utilizzo dell'opera. L'Azienda Contraente può richiedere collaudi parziali in corso d'opera motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera.
3. L'Affidatario, in ogni caso, si impegna a tenere indenne l'Azienda Contraente da qualsivoglia azione intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale sul contenuto degli elaborati, su opere d'ingegno, creazioni intellettuali e altro materiale predisposto o realizzato dall'Affidatario medesimo e per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.
4. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse, in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, l'Azienda Contraente può procedere alla nomina di una commissione di collaudo, individuandone i componenti tra gli affidatari e designando il membro della commissione che assume la funzione di presidente. I verbali, l'atto di collaudo e le eventuali relazioni saranno firmati da tutti i componenti della commissione. Se vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Nel caso di commissione composta da due componenti, prevalgono le conclusioni formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.

6. RAPPRESENTANTE DELL'AFFIDATARIO E DOMICILIO

1. In sede di compilazione e sottoscrizione dello Schema Dettaglio Fornitura, l'Affidatario dovrà eleggere domicilio legale indicando una P.E.C. alla quale si intendono ritualmente effettuate tutte le comunicazioni relative al contratto. In tal sede, l'Affidatario dovrà altresì indicare un **Responsabile** del Contratto Attuativo, in possesso di professionalità adeguata ai servizi oggetto d'appalto; ove l'Affidatario non stabilisca diversamente, è costituito Responsabile il Collaudatore tecnico-

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di collaudo per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia – Romagna per gli interventi relativi al PNRR

amministrativo.

2. Al Responsabile è fatto obbligo:

- di far eseguire gli ordini verbali e/o scritti dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, “RUP”); laddove ritenga necessario ricevere indicazioni per iscritto, dovrà farne espressa richiesta; diversamente, non potrà invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni scritte da parte dell’Azienda Contraente
- in forza di delega dell’Affidatario, firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o richieste, considerandosi – sia per la liquidazione, sia per ogni altro effetto di legge – valida la sua firma tanto quanto quella dell’Affidatario;
- intervenire e prestarsi alle verifiche, tutte le volte che verrà richiesto dal RUP o da altri funzionari dell’Azienda Contraente.

3. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui al comma 2, deve essere tempestivamente notificata all’Azienda Contraente; ogni variazione della persona delegata ai sensi del comma 2, secondo alinea, deve essere accompagnata dal deposito presso l’Azienda Contraente del nuovo atto di delega. L’Affidatario è altresì tenuto a comunicare all’Azienda Contraente il nominativo di chi sostituisca il Responsabile in caso di temporanea assenza di quest’ultimo e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo Rappresentante.

4. Resta salva la responsabilità dell’Affidatario ad ogni effetto di legge in relazione all’operato del Responsabile.

7. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO - OBBLIGHI SPECIFICI PNRR

1. L’Affidatario dovrà garantire l’esecuzione delle attività “a regola d’arte”, verificare la qualità dei dati prodotti e garantirne la completezza e veridicità.

2. Nell’espletamento dell’incarico l’Affidatario dovrà:

- utilizzare esclusivamente strumenti di misura tarati per l’esecuzione delle attività di propria competenza fornendo copia delle relative certificazioni all’Azienda Contraente;
- accettare integralmente le procedure di qualità e di controllo messe in atto dall’Azienda Contraente in conformità agli standard ISO 9001:2008;
- utilizzare software regolarmente licenziati esibendo a richiesta del personale dell’Azienda Contraente copia delle rispettive certificazioni;
- utilizzare macchinari e attrezzature dotate di Marcatura CE secondo le vigenti Normative comunitarie (es. Direttive Macchine 2006/42/CE recepita dal D.Lgs. n. 17/2010), esibendo a richiesta del personale dell’Azienda Contraente copie delle rispettive certificazioni di conformità;
- ove occorra, garantire a propria cura e spese l’esecuzione di tutte le misure previste dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i

3. Ai fini di cui all’articolo 23, co. 1, lett. h), del Codice dei Contratti, allorquando previsto obbligatoriamente dal D.M. MIT n. 560 del 1 dicembre 2017 così come modificato dal D.M. MIMS n. 312 del 2 agosto 2021, potrà essere richiesto l’utilizzo della tecnologia Building Information Modeling (BIM) in modo da permettere l’utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita – dalla progettazione e

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di collaudo per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia – Romagna per gli interventi relativi al PNRR

documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione. Pertanto, l'Affidatario dovrà essere in possesso di adeguate competenze e strumenti necessari per l'esecuzione delle proprie attività nel rispetto delle sopra citate specifiche prescrizioni.

4. L'Affidatario si obbliga:

- a tenere indenne l'Azienda Contraente da qualsivoglia pretesa, doglianza, richiesta da parte di terzi in relazione all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto nonché da ogni responsabilità di natura risarcitoria a qualsivoglia titolo invocata, nonché da obblighi di indennizzo, restituzione, rimborso o altri oneri comunque connessi all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a risarcire eventuali danni, perdite, avarie o distruzioni di beni di proprietà dell'Azienda Contraente o altre diminuzioni patrimoniali imputabili direttamente all'Affidatario, nonché a manlevare l'Azienda Contraente da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività oggetto del contratto;
- a manlevare il Azienda Contraente da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti o collaboratori dell'Affidatario e/o dei subaffidatari ovvero dell'Azienda Contraente per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, nonché da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Affidatario, suoi dipendenti o collaboratori e/o subaffidatari di leggi, decreti, regolamenti, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto;
- a stipulare, oltre alle garanzie e coperture assicurative previste nello Schema di Convenzione, apposita polizza di responsabilità civile professionale, con specifico riferimento all'oggetto dell'incarico, a copertura dei rischi derivanti da errori od omissioni nelle attività di collaudo, nonché a copertura dei maggiori costi, indennizzi, rimborsi e somme comunque dovute in conseguenza di detti errori od omissioni o altre circostanze che possano determinare a carico dell'Azienda Contraente nuove spese e/o maggiori costi a qualsiasi titolo, inclusi ripristini, modifiche o integrazioni alle opere oggetto di collaudo. La copertura assicurativa deve prevedere un massimale adeguato in relazione all'importo delle opere oggetto del collaudo e dovrà avere durata sino alla data di approvazione / definitività degli atti di collaudo.

5. L'accertamento della corrispondenza del servizio eseguito rispetto a quanto richiesto sarà effettuato dal RUP con il rilascio del certificato di verifica di conformità del servizio di cui all'articolo 102, del Codice dei Contratti.

6. **Salvo quanto previsto nella Convenzione Quadro**, l'Affidatario, per quanto pertinente, è tenuto al rispetto e ad assicurare la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, per il quale si rimanda agli obblighi puntualmente descritti dall'Allegato 1 al presente Capitolato Tecnico, nonché, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. In particolare, si obbliga:

a) ad assicurare il rispetto da parte dell'esecutore dei lavori delle indicazioni in relazione ai principi di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo – do no significant harm " (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; il tutto come dettagliatamente descritto nel documento allegato al presente Capitolato Tecnico (PRINCIPIO DNSH: PREVISIONI ED

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di collaudo per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia – Romagna per gli interventi relativi al PNRR

OBBLIGHI - Allegato A);

b) ad assicurare il rispetto da parte dell'esecutore dei principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche degli investimenti dei singoli interventi e i rispettivi regimi appartenenti alla Missione 6 – Salute;

c) a provvedere alla trasmissione all'Amministrazione di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di *milestones* e *targets* afferenti all'Investimento per la M6 – Salute, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del DNSH;

d) a garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire all'Azienda Contraente di comprovare il conseguimento dei *targets* e delle *milestones* associati a ciascun progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto dell'incarico;

e) a provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

7. Ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, l'Affidatario, nella redazione di tutta la documentazione cartacea o elettronica, è tenuto a:

- mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti *“finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”*;
- assicurare la riconoscibilità e la visibilità del finanziamento dell'Unione nell'ambito del PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento o subinvestimento Missione 6 *“Salute”* del PNRR – Componente C1, Investimenti 1.1. [M6C1 1.1], 1.3. [M6C1 1.3] e 1.2.2 [M6C1 1.2.2]) e Componente C2, Investimento 1.2 [M6C2 1.2];
- mostrare, quando viene associato ad un altro logo, l'emblema dell'Unione europea (*cfr.* per il download https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/) al quale devono essere dati almeno lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE.
- se del caso, utilizzare per i documenti prodotti il seguente disclaimer: *“Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi”*.

8. Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l'Affidatario sarà chiamato a risarcire l'Azienda Contraente per i danni cagionati alla stessa a causa di inadempienze nell'esecuzione del Contratto Attuativo, quali, a titolo esemplificativo:

a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti dall'Azienda Contraente tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell'intervento realizzato entro il

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di collaudo per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia – Romagna per gli interventi relativi al PNRR

termine indicato per il conseguimento del *target* relativo allo specifico Investimento, fermo restando l'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNRR dalle Autorità competenti;

b) fatti imputabili all'Affidatario che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità dell'intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione da questi prodotta, non sanabile oppure – laddove sanabile - non sanata nel termine imposto dall'Azienda Contraente;

c) violazione del principio DNSH dei principi del *tagging* climatico e digitale.

8. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

1. L'Affidatario può avvalersi, per lo svolgimento dei servizi, di propri collaboratori; in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'Affidatario, e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'Affidatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

2. Il RUP può, in ogni momento, chiedere all'Affidatario, l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'Affidatario.

3. Il collaudatore è tenuto ad emettere, sotto la sua responsabilità, i certificati di collaudo e il tutto sarà trasmesso all'Azienda Contraente ed alle Amministrazioni e/o Enti competenti; resta salvo quanto disposto all'art. 2 (in particolare, ai paragrafi 2.A, 2.B e, 2.C e 2.D).

4. Le operazioni di collaudo dovranno essere concluse entro il termine previsto dall'articolo 102, co. 3, del Codice dei Contratti.

5. Qualora i lavori oggetto del collaudo si configurassero come di "particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica" (articolo 236 del Regolamento), il collaudo dovrà essere effettuato anche sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali componenti la stessa.

9, DURATA DEL CONTRATTO ATTUATIVO E TERMINI DI ESECUZIONE

1. Le prestazioni richieste tramite Ordinativo di Fornitura emesso prima della scadenza della Convenzione Quadro dovranno essere ultimate anche se sia già decorso il termine di scadenza della predetta Convenzione Quadro, il tutto come previsto all'art. 7 della Convenzione.

2. I contratti attuativi conservano efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità della Convenzione Quadro e senza che, in questo caso, l'Affidatario possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.

3. Il termine per l'espletamento del servizio è stabilito in relazione alla durata effettiva dei lavori, ed avrà durata fino a che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo, fatte salve le seguenti scadenze:

a) il certificato di collaudo statico finale dovrà essere redatto e depositato presso gli organi competenti entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa relazione a struttura ultimata redatta dal Direttore Lavori;

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di collaudo per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia – Romagna per gli interventi relativi al PNRR

b) i certificati di collaudo tecnico funzionale degli impianti dovranno essere emessi prima dell'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo finale e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dal verbale di ultimazione dei lavori, fatto salvo un più breve termine previsto nello Schema Dettaglio Fornitura allegato all'Ordinativo di Fornitura e costituente parte del Contratto Attuativo, c) Il certificato di collaudo tecnico amministrativo finale dovrà avere luogo non oltre 180 (centottanta) giorni dall'ultimazione dei lavori, certificata dalla data di ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio, fatto salvo il più breve termine eventualmente stabilito ai fini del rispetto dei termini prescritti per l'erogazione dei finanziamenti PNRR, ovvero la possibilità, per l'Azienda Contraente, di differire il termine suddetto sino ad un massimo di 365 (trecentosessantacinque) giorni dall'ultimazione dei lavori.

La prestazione si intenderà conclusa quanto il certificato di collaudo assumerà carattere definitivo, ai sensi dell'articolo 102, co. 3, del Codice dei Contratti, decorsi due anni dalla sua emissione del collaudo provvisorio. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

4. Resta ferma in ogni caso la scadenza per l'esecuzione dei lavori e del collaudo stabilita per il conseguimento del *target* relativo allo specifico investimento, ferma restando l'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNRR dalle Autorità competenti.

5. Il suddetto termine sarà interrotto solo con atto scritto motivato da parte dell'Azienda Contraente, e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori afferenti all'intervento o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici dell'Azienda Contraente.

6. L'Affidatario prende atto ed accetta che la durata indicata nel presente articolo è meramente indicativa e potrebbe variare in relazione alle vicende relative all'intervento; egli rinuncia pertanto ad avanzare richieste e/o pretese in ordine al riconoscimento di maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti comunque denominati, connessi con l'eventuale maggiore durata del vincolo contrattuale, essendo ogni relativo onere compreso e compensato nel corrispettivo.

7. Nessun compenso aggiuntivo è dovuto per il protrarsi dei tempi contrattuali dovuti a qualsivoglia eventualità; in ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.

8. Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto attuativo, l'Affidatario è tenuto a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale presentato dall'Azienda Contraente con riferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi, emanati ed emanandi.

10. PROROGHE E SOSPENSIONI

1. Se l'Affidatario, per causa a lui non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nei termini previsti dal Contratto Attuativo, può chiedere la proroga con istanza motivata, da presentarsi in ottemperanza all'art. 107, c.5 del Codice dei Contratti. L'istanza deve essere motivata anche in merito alla non imputabilità all'Affidatario delle cause del ritardo con allegazione della documentazione probatoria.

2. L'Istanza di proroga deve essere presentata al RUP al quale spetta la decisione nel merito, salva restando la successiva determinazione dell'Azienda Contraente in base al proprio ordinamento.

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di collaudo per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia – Romagna per gli interventi relativi al PNRR

3. Ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, il RUP può ordinare la sospensione dell'esecuzione per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. La sospensione ha efficacia dalla data dell'ordine. Il RUP determina altresì il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Affidatario.

4. Non costituiscono motivo di proroga o differimento dell'inizio delle prestazioni contrattuali o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere da parte dell'Esecutore e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua nel caso di indagini integrative richieste dall'Affidatario in fase di collaudo statico;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Affidatario in base alla Convenzione Quadro ovvero nel Disciplinare di gara;

d) ogni altro fatto o circostanza imputabile all'Affidatario;

e) le eventuali controversie tra l'Affidatario e i fornitori, collaboratori, subaffidatari o altri incaricati dall'Affidatario né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti, né con il proprio personale dipendente.

5. Le circostanze indicate al precedente paragrafo non possono essere addotte a fondamento di eventuali richieste di proroga o di sospensione dei lavori, o di disapplicazione delle penali a termini dell'art. 11, par.6 del presente Capitolato.

11. PENALI PER RITARDO

1. In forza di quanto previsto all'art.50, co. 4, del D.L. n. 77/2021 in espressa deroga all'articolo 113-bis del Codice dei Contratti, nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali all'art. 9, par. 3 del presente Capitolato ovvero dei diversi termini indicati nello Schema Dettaglio Fornitura relativo a ciascun contratto attuativo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo l'Affidatario è tenuto al pagamento di una penale giornaliera di importo pari:

- allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ritardo nell'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 9, par. 3, lett. a) e b) del presente Capitolato;
- all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ritardo nell'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 9, par. 3, lett. c) del presente Capitolato.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'avvio dell'esecuzione del contratto rispetto alla data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura ovvero nella diversa data indicata nello Schema Dettaglio Fornitura;

b) nella ripresa dell'esecuzione del contratto seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP.

3. Le penali sono applicate all'importo dei servizi ancora da eseguire e sono contabilizzate in

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di collaudo per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia – Romagna per gli interventi relativi al PNRR

detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, ovvero in occasione dei pagamenti a saldo; l'Azienda Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Affidatario a qualsiasi titolo, *in primis* a titolo di corrispettivo del contratto.

4. L'Azienda Contraente ha la facoltà di risolvere il contratto attuativo, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come stabilite al par. 1 del presente articolo, raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta. L'Azienda Contraente ha altresì facoltà di risolvere il contratto attuativo laddove l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Affidatario, previa assegnazione di un termine da parte del RUP e nel rispetto di quanto dell'articolo 108, co. 4 e ss. del Codice dei Contratti.

5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento degli ulteriori danni od oneri derivanti all'Azienda Contraente a causa dei ritardi. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Azienda Contraente di risolvere il contratto nei casi previsti al paragrafo precedente.

6. È ammessa, su motivata richiesta dell'Affidatario, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Affidatario, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse dell'Azienda Contraente. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Affidatario. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide l'Azienda Contraente su proposta del RUP.

7. L'Azienda Contraente ha altresì la facoltà di risolvere il Contratto Attuativo, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, anche in caso di inadempimento o ritardato adempimento dell'Affidatario agli obblighi di cui all'art. 7 del presente Capitolato.

12. PAGAMENTI

1. L'Azienda Contraente provvede al pagamento del corrispettivo a favore dell'Affidatario, con le seguenti modalità:

a) **in caso di collaudo in corso d'opera**: pagamenti in acconto per il 70% del corrispettivo, determinato secondo l'art. 3 del presente Capitolato, in misura corrispondente agli Stati di Avanzamento dei lavori;

b) **in caso di collaudo in corso d'opera**: pagamento dell'ulteriore rata di acconto pari al 20% del corrispettivo determinato secondo l'art. 3 del presente Capitolato, all'atto dell'emissione degli atti di collaudo di cui agli artt. 2.A, 2.B, 2.C e 2.D;

in caso di collaudo esclusivamente finale: pagamento di una rata di acconto corrispondente al 90% del corrispettivo determinato secondo l'art. 3 del presente Capitolato, all'atto dell'emissione degli atti di collaudo di cui agli artt. 2.A, 2.B, 2.C e 2.D;

c) pagamento della rata di saldo, equivalente al residuo 10%, all'atto della deliberazione dell'Azienda Contraente sull'ammissibilità degli atti di collaudo ex art. 234, c.2, D.P.R. 207/2010 ovvero, in mancanza, entro sei mesi dalla data di emissione degli atti di collaudo di cui alla lett. b).

2. Al verificarsi delle circostanze di cui al par.1, l'Affidatario invia all'Azienda Contraente un

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di collaudo per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia – Romagna per gli interventi relativi al PNRR

preavviso di fatturazione, riportante i dettagli del Contratto Attuativo (CIG, CUP, descrizione delle prestazioni e quantificazione dell'importo da fatturare); l'Azienda Contraente, previa opportune verifiche, emette l'Ordine di fatturazione elettronica; il pagamento avviene nei 30 (trenta) giorni successivi dall'emissione e presentazione di regolare fattura elettronica.

3. Ai sensi dell'articolo 1, co. 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dall'articolo 1, co. 909, della L. 27 dicembre 2017 n. 205, i pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio IPA dell'Azienda Contraente. L'Azienda Contraente comunicherà all'Affidatario se è tenuta all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (cd. *Split payment*) previsto dall'articolo 1, co. 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Nel caso di raggruppamenti temporanei, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote risultanti dal mandato conferito o dall'atto costitutivo ovvero indicate in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra gli importi fatturati e le quote di partecipazione note all'Azienda Contraente sospende il pagamento, senza diritto per l'Affidatario al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

5. In ottemperanza alla circolare dell'Agenzia delle Entrate principio di diritto n. 17 del 17 Dicembre 2018, in caso di affidamento delle prestazioni ad un R.T., si specifica che la fatturazione da parte dei componenti del RT e i connessi pagamenti del Azienda Contraente debbano avvenire *pro quota* di partecipazione e di prestazioni eseguite dal suddetto raggruppamento temporaneo, poiché ognuno dei componenti il raggruppamento conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, ai sensi anche dell'articolo 48, co. 16, del Codice dei Contratti.

6. Non si potrà procedere a nessun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura elettronica secondo le specifiche di cui sopra. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell'Azienda Contraente ad ogni effetto, ivi inclusa l'esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo a quest'ultima.

13. SUBAPPALTO

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, co. 8, del Codice dei Contratti per il presente affidamento dei servizi di collaudo, non è ammesso il ricorso al subappalto, fatta eccezione per le attività ivi espressamente indicate (quali sondaggi, rilievi, misurazioni e predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio), restando comunque ferma la responsabilità dell'Affidatario.

14. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE – COPERTURA ASSICURATIVA

1. Sono a carico dell'Affidatario senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese di copia conforme (laddove richiesta) del contratto e dei documenti tecnici, nonché le ulteriori spese che si rendessero eventualmente necessarie;

b) le spese di pubblicazione obbligatoria sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e sui quotidiani, ove previste, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016;

c) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di collaudo per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia – Romagna per gli interventi relativi al PNRR

delle prestazioni;

d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla esecuzione dei servizi;

2. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Affidatario.

3. A carico dell'Affidatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto del Contratto Attuativo.

4. Il contratto attuativo è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Tecnico si intendono I.V.A. esclusa.

5. Ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 137/2012 e s.m.i., l'Affidatario è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti all'Azienda Contraente dall'esercizio dell'attività professionale oggetto del contratto. **Ad ulteriore precisazione ed integrazione di quanto stabilito nella Convenzione Quadro**, la predetta copertura assicurativa deve intendersi comprensiva dei costi, oneri, risarcimenti, rimborsi e somme comunque dovute in conseguenza di errori od omissioni nelle attività oggetto del contratto, che possano determinare a carico dell'Azienda Contraente nuove spese e/o maggiori costi a qualsiasi titolo, inclusi ripristini, modifiche o integrazioni alle opere oggetto di collaudo ed eventuali spese per nuova progettazione, per un massimale non inferiore al 10% dell'importo delle opere oggetto del collaudo e deve avere durata sino alla data di approvazione / definitività degli atti di collaudo.

6. Qualora l'affidatario abbia stipulato polizza professionale generale a copertura dell'intera attività professionale, conforme al citato art. 5, D.P.R. 137/2012 e s.m.i., detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione dell'assicuratore che garantisca le condizioni di cui al precedente capoverso, per lo specifico incarico oggetto del Contratto Attuativo.

7. Qualora l'Affidatario sia una società, è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione conforme al disposto di cui all'art. 1, co. 148, L. 4/8/2017 n. 124.

15. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- Allegato A - Principio DNSH: previsioni ed obblighi